

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA PREVIA ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO IN SEDE DI OFFERTA PER LO SVILUPPO PROGETTUALE E LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DI VISITA DIURNO E NOTTURNO MEDIANTE ALLESTIMENTI ARTISTICI, POLIMEDIALI E SPETTACOLARI NEL “PARCO ARCHEOLOGICO DI GRUMENTUM” - COMUNE DI GRUMENTO NOVA (PZ).

INDICE

- 1) PREMESSE
- 2) DEFINIZIONI
- 3) DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEI CONCORRENTI PER PARTECIPARE ALLA GARA
- 4) MODALITÀ DI APPALTO
- 5) OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO
- 6) ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE
- 7) DOCUMENTAZIONE TECNICA DA PRESENTARE IN SEDE DI GARA
- 8) PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI
- 9) PROGETTO DEFINITIVO DEGLI ALLESTIMENTI
- 10) PROGETTO ESECUTIVO DA PRESENTARE A CURA DELL'AGGIUDICATARIO
- 11) COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE IN FASE DI PROGETTAZIONE
- 12) TIPOLOGIA, FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE
- 13) VARIANTI PROGETTUALI IN SEDE DI OFFERTA
- 14) DURATA DEL CONTRATTO
- 15) AUMENTO O DIMINUIZIONE DEI SERVIZI APPALTATI
- 16) UFFICIO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
- 17) CONSEGNA DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
- 18) ULTIMAZIONE DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
- 19) COLLAUDO
- 20) NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE
- 21) MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
- 22) CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
- 23) RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE
- 24) RAPPRESENTANTE UNICO DELL'APPALTATORE
- 25) COMUNICAZIONI
- 26) GARANZIE A CARICO DELL'APPALTATORE
- 27) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
- 28) OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE
- 29) OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
- 30) SUBAPPALTO
- 31) CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
- 32) RISOLUZIONE E RECESSO
- 33) ESECUZIONE IN DANNO
- 34) PENALI
- 35) SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
- 36) FORZA MAGGIORE
- 37) MALLEVA
- 38) FORMAZIONE PERSONALE ED ASSISTENZA IN FASE DI PRIMA APERTURA AL PUBBLICO
- 39) SPESE DI APPALTO, CONTRATTO E ONERI DIVERSI
- 40) TRASPORTO, MONTAGGIO E GARANZIA DEL MATERIALE OGGETTO DELLO SPETTACOLO
- 41) COLLAUDO DELL'ALLESTIMENTO
- 42) FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE
- 43) DEFINIZIONE DELLE RISERVE AL TERMINE DEI LAVORI
- 44) CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1 – PREMESSE

Il presente Capitolato descrive e disciplina le condizioni, le modalità ed i termini di esecuzione per la progettazione e la realizzazione di:

UN PERCORSO DI VISITA DIURNO E NOTTURNO MEDIANTE ALLESTIMENTI ARTISTICI, POLIMEDIALI E SPETTACOLARI NEL “PARCO ARCHEOLOGICO DI GRUMENTUM” - COMUNE DI GRUMENTO NOVA (PZ). “

2 – DEFINIZIONI

Nel seguito del presente Capitolato, con il termine:

- **Bando** si intende il Bando di gara di cui in Premessa;
- **Capitolato** si intende il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
- **Disciplinare di gara** si intende il disciplinare che contiene tutte le informazioni relative alle condizioni ed alle modalità di redazione e presentazione delle offerte, ai criteri di aggiudicazione, alle cause di esclusione e di decadenza, nonché agli obblighi dell’Aggiudicatario per la stipula del contratto;
- **Amministrazione Appaltante** si intende la DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA BASILICATA;
- **Aggiudicatario** ovvero **Appaltatore** si intende il soggetto aggiudicatario del presente appalto;
- D.L.vo 163/2006 si intende il D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163;
- DPR 207/2010 si intende il DPR 5 ottobre 2010, n. 207;
- D. L.vo 81/2008 si intende il D. L.vo 9 aprile 2008, n. 81;

3 - DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEI CONCORRENTI PER PARTECIPARE ALLA GARA

Come previsto dal disciplinare di gara la documentazione a corredo della procedura d’appalto sarà disponibile presso l’ufficio gare del **MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA BASILICATA**, Corso XVIII Agosto 1860, n. 64, 85100 Potenza e sul sito internet www.basilicata.beniculturali.it, ed è costituita da:

- Progetto preliminare:
 1. Relazione tecnico illustrativa;
 2. Elaborati planimetrici e tavole grafiche;
 3. Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
 4. Linee-guida per la progettazione;
 5. Calcolo sommario delle spese;
 6. Quadro economico riepilogativo;
- Capitolato Speciale d’Appalto;
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Moduli di partecipazione e di autocertificazione.

4 - MODALITÀ DI APPALTO

L’appalto verrà affidato con le modalità previste dagli artt. 53, comma 2, lett. c) del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii..

La realizzazione dell’intero appalto sarà compensata “**a corpo**”, ai sensi dell’art. 53 comma 4, del D.L.vo

163/2006 ss.mm.ii..

L'appalto sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 83 del D.L.vo 163/2006 ss.mm.ii. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5 - OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO

IL Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Basilicata , nel seguito indicata "Amministrazione", indice la presente gara d'appalto, nella forma di appalto concorso ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera c) del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa (D.L.vo 163/2006 art. 83), avente per oggetto:

La progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta (art. 53, comma 2, lett. c, del D.L.vo), la realizzazione di un percorso di visita diurno e notturno mediante allestimenti artistici, polimediali e spettacolari nel parco archeologico di Grumentum – Comune di Grumento Nova (PZ), il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione.

Nello specifico tale oggetto si articola in:

- Progettazione e realizzazione di un percorso di visita diurna dell'area archeologica, supportato da una narrazione fatta in sequenza e intervallata da stazioni tematiche. La narrazione delle singole stazioni dovrà essere sostenuta da modalità allestitivo e forme espressive capaci di integrare ed arricchire la dimensione spettacolare e comunicativa dell'area determinando un più competitivo posizionamento della stessa nel mercato di riferimento.
- Progettazione e realizzazione di un percorso di visita notturno basato su azioni di animazione spettacolare, finalizzato ad una fruizione collettiva che miri attraverso precisi accorgimenti tecnologici a ricontestualizzare storicamente l'area, facilitando e ampliando la conoscenza attraverso un processo di mediazione veicolato dalle nuove tecnologie delle luci, del suono e dell'immagine.
- Progettazione e realizzazione all'interno del Museo Archeologico Nazionale di Grumento di uno spazio di immersione e iniziazione alla comprensione del sito archeologico, attraverso l'allestimento di un grande schermo avvolgente e la proiezione di un filmato ad Alta risoluzione che contenga anche ricostruzioni 3D;
- Realizzazione di un sito web che valorizzi la dimensione di pre-show e di relazione post visita sfruttando le potenzialità di comunicazione offerte dalla rete.

L'importo complessivo del finanziamento, pari ad € 1.000.000,00 è così ripartito:

IMPORTO A BASE D'ASTA – comprensivo oneri sicurezza -	€ 730.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 270.000,00
TOTALE GENERALE	€ 1.000.000,00

6 - ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE

I concorrenti alla gara in oggetto in sede di offerta tecnica dovranno presentare uno sviluppo progettuale, secondo le modalità indicate nel bando e nel disciplinare; successivamente all'avvenuta aggiudicazione definitiva della gara, l'appaltatore dovrà realizzare, nel rispetto dello sviluppo progettuale presentato in sede di gara, uno sviluppo progettuale di livello superiore che dovrà eventualmente recepire osservazioni, modificazioni e integrazioni richieste dall'Amministrazione, nel rispetto della par condicio dei concorrenti alla procedura, il quale dovrà essere sottoposto a specifica approvazione da parte del committente entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del contratto.

7 - DOCUMENTAZIONE TECNICA DA PRESENTARE IN SEDE DI GARA

L'offerta deve riguardare in tutte le sue parti la:

ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO IN SEDE DI OFFERTA PER LO SVILUPPO PROGETTUALE E LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DI VISITA DIURNO E NOTTURNO MEDIANTE ALLESTIMENTI ARTISTICI, POLIMEDIALI E SPETTACOLARI NEL “PARCO ARCHEOLOGICO DI GRUMENTUM” - COMUNE DI GRUMENTO NOVA (PZ),

in modo da rispettare le esigenze e gli obiettivi descritti nel presente capitolato, nella documentazione e nel progetto preliminare posti a base di gara.

L’offerta tecnica (in n. 1 copia cartacea e n. 1 copia digitale) dovrà essere costituita, a pena di esclusione, da:

1. progetto definitivo degli interventi secondo le specifiche tecniche del presente capitolato e della documentazione posta a base di gara;

1. il piano operativo delle attività e cronoprogramma delle fasi attuative dell’intervento nel suo complesso sulla base del quale l’impresa concorrente intende realizzare, le prestazioni previste nello stesso.

8 - PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI

Il progetto definitivo, a pena di esclusione dalla gara, dovrà rispondere ai requisiti e alle specifiche elencate nel presente capitolato.

Il progetto, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi dell’appalto di cui al progetto preliminare, tenendo conto del contesto in cui dovranno essere inserite.

Il progetto dovrà essere redatto in modo da pervenire alla definizione del contratto, quale risultante delle condizioni offerte e delle prescrizioni minime definite nella documentazione di gara.

Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare e della documentazione posta a base di gara, conterrà tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle approvazioni e autorizzazioni di legge. Ai sensi dell’art. 24 e seguenti del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., il progetto definitivo dovrà essere composto dai seguenti documenti ritenuti minimi ed inderogabili:

1. Relazione descrittiva;
2. Elaborati grafici (planimetrie, sezioni, particolari costruttivi) comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;
3. Calcoli preliminari degli impianti;
4. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
5. Computo metrico solo quantitativo, (privo di qualsivoglia indicazione diretta o indiretta di carattere economico). *L’indicazione dei prezzi, a pena di esclusione, dovrà risultare solo ed unicamente nell’offerta economica; l’elenco prezzi unitari, l’eventuale analisi dei prezzi e il quadro economico riferito all’intero intervento dovranno essere presenti unicamente nella documentazione relativa all’offerta economica;*
6. Cronoprogramma dell’intero intervento;
7. Documentazione fotografica;
8. Ogni altro elaborato che, a giudizio del progettista, sia ritenuto idoneo alla completa individuazione e definizione delle opere ed alla loro realizzazione, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi del bando e la qualità delle opere, anche attraverso la loro rappresentazione progettuale e l’individuazione di un sistema di controllo e di verifica in corso d’opera predefinito in sede progettuale.

9 - PROGETTO DEFINITIVO DEGLI ALLESTIMENTI

I progetti dovranno essere redatti conformemente alla normativa comunitaria, statale e regionale con particolare attenzione alle norme che disciplinano gli interventi su beni di particolare rilevanza culturale, ambientale e paesaggistica e alle norme che tutelano gli interessi dell’Amministrazione Appaltante e della collettività.

I concorrenti, inoltre, dovranno indicare quali pareri, autorizzazioni e nullaosta devono essere acquisiti per la realizzazione degli allestimenti, oggetto del presente bando, ai sensi della normativa vigente, da parte degli Enti preposti.

Qualora il concorrente riscontri eventuali insufficienze nel progetto preliminare, la progettazione definitiva dovrà comunque rispondere alle finalità dell'appalto, così come espresse nei documenti a base di gara.

Gli elaborati dovranno essere consegnati in **una** copia su supporto cartaceo, debitamente firmata dai concorrenti aventi titolo adeguato, così come previsto nel disciplinare di gara e, in **una** copia su supporto digitale nei formati dwg., doc., rtf., pdf., xls., jpg., tif., dwf., ppt., a seconda delle necessità di rappresentazione.

Il progetto definitivo degli allestimenti, dovrà essere composto dai seguenti documenti ritenuti minimi ed inderogabili:

1. Concept dell'allestimento e definizione dei tematismi
2. Scrittura dello storyboard dei singoli interventi
3. Declinazione dei tematismi in layout degli allestimenti
4. Individuazione delle forme espressive e dei supporti tecnici e tecnologici
5. Abaco delle soluzioni tecnologiche di eccellenza

10 - PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DEGLI ALLESTIMENTI DA PRESENTARE A CURA DELL'AGGIUDICATARIO

Il progetto esecutivo dei lavori dovrà essere predisposto ai sensi dell'art. 93 del D.L.vo 163/2006 ss.mm.ii., e dell'art. 33 e seguenti del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.

Il progetto esecutivo dovrà definire, congiuntamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico, l'intervento da realizzare, nel rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate in sede di rilascio delle autorizzazioni da parte degli organi competenti o di conferenza dei servizi e sarà composto dai seguenti elaborati ritenuti minimi ed inderogabili:

1. Relazione generale;
2. Relazioni specialistiche;
3. Elaborati grafici (planimetrie, sezioni, particolari costruttivi, ecc.) comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
4. Calcoli esecutivi delle strutture e impianti;
5. Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
6. Piani di sicurezza e di coordinamento;
7. Computo metrico - estimativo definitivo e quadro economico;
8. Cronoprogramma;
9. Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
10. Quadro di incidenza percentuale delle quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro;

Sia nello studio, sia nella sua compilazione, il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi aspetti, e dovrà comprendere ogni altro elaborato, particolare ed allegato idoneo alla completa individuazione delle opere ed alla loro esecutività.

11 - COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE IN FASE DI PROGETTAZIONE

Il piano di sicurezza, elaborato e sottoscritto da professionisti abilitati in possesso dei requisiti di legge, dovrà essere predisposto ai sensi dell'art. 100 del D.L.vo. 81/2008.

Dovrà essere predisposizione un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, ai sensi dell'art. 91 del D.L.vo 81/2008.

Il coordinatore in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione dovrà adempiere a tutti gli adempimenti di cui al D.L.vo 81/2008, al D.P.R. 3.7.2003, n. 222, al D.L.vo 163/2006, al D.P.R. 207/2010 e alla L. 123/2007.

12 - TIPOLOGIA, FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE, SERVIZI E FORNITURE

Le opere, servizi e forniture, che formano oggetto del presente appalto risultano definite dal progetto preliminare posto a base di gara, dal presente capitolato speciale d'appalto nonché dai successivi progetto definitivo presentato in sede di offerta e progetto esecutivo predisposto dall'Aggiudicatario e approvato dall'Amministrazione Appaltante, e salvo più precise indicazioni che, all'atto esecutivo, potranno essere impartite dalla Direzione Lavori e dal RUP.

L'appaltatore dovrà compiere tutte quelle attività necessarie per dare le opere, servizi e forniture, indicate dalla Direzione Lavori e dal RUP, completamente ultimate in ogni loro parte nei termini contrattuali.

13 - VARIANTI PROGETTUALI IN SEDE DI OFFERTA

I concorrenti, in sede di offerta potranno apportare al progetto preliminare, da considerarsi puramente indicativo, tutte le variazioni migliorative o proporre nuove soluzioni che riterranno opportune al fine di garantire il miglior perseguimento degli obiettivi indicati nella documentazione di gara, nel rispetto dell'importo a base d'asta previsto.

14 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata massima del presente appalto è di giorni lavorativi 180 (centootanta) a decorrere dalla data di consegna. Entrambe le parti si impegnano a porre in essere tutti gli atti di competenza nel rispetto dei tempi previsti per la spendita delle risorse utilizzate, per la realizzazione degli interventi di cui al presente Bando, relative al "Programma Operativo Val D'Agri".

L'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura di gara e/o di non aggiudicarla, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati all'aggiudicazione possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

Il tempo utile per ultimare tutte le prestazioni comprese nell'appalto è quello definito dall'Amministrazione Appaltante. Dopo la stipula del contratto il Responsabile Unico del Procedimento, con apposito ordine di servizio, dispone che l'Appaltatore dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nei termini di giorni 30 (trenta). L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo dal parte dell'Amministrazione Appaltante.

Dalla data di approvazione del progetto esecutivo decorrono i termini di cui all'art. 153, comma 2 del D.P.R. 207/2010, per la consegna dei lavori. Il termine di esecuzione dei lavori decorre dalla data del verbale di consegna.

Detto termine è comprensivo dell'andamento stagionale sfavorevole. Eventuali proroghe potranno essere disposte previa tempestiva richiesta scritta dell'Appaltatore soltanto in caso di impedimenti comunque non riconducibili a fatto o responsabilità dell'Appaltatore. Il medesimo Appaltatore dovrà organizzare le proprie attività tenendo conto della necessaria interrelazione con l'Amministrazione Appaltante (acquisizione di ulteriori atti, sottoscrizioni, visti, ecc.). Il mancato rispetto del predetto termine comporterà l'applicazione della penale di cui al punto **35**) del presente capitolato, e non darà diritto a richieste di adeguamento del prezzo offerto né possibilità di invocare, da parte dell'aggiudicatario, l'esubero del termine di 45 giorni previsto dall'art. 153 del D.P.R. 207/2010, intercorrente tra l'approvazione del progetto esecutivo e la consegna dei lavori. Qualora tali termini non venissero rispettati per cause non dipendenti dalla volontà dell'Aggiudicatario ma per causa di forza maggiore o similari, non ricorreranno le condizioni per l'applicazione della penale di cui al citato punto **35**) del presente capitolato, e non maturerà il diritto a richieste di adeguamento del prezzo offerto.

Le attività previste in appalto, dovranno essere svolte interamente a cura e carico dell'Aggiudicatario e nel rigoroso rispetto del cronoprogramma presentato in sede di offerta, ferme restando le integrazioni e le specificazioni eventualmente ed espressamente concordate tra le Parti.

Le attività oggetto del presente appalto devono essere svolte in stretto e costante coordinamento con

L'Amministrazione Appaltante. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni strategiche ed operative, relative all'esecuzione dell'appalto, che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Appaltante.

L'Appaltatore riconosce all'Amministrazione Appaltante la facoltà di richiedere la sostituzione del personale addetto alle prestazioni dovute che fosse motivatamente ritenuto dalla medesima non idoneo alla perfetta esecuzione dell'appalto. L'esercizio da parte dell'Amministrazione Appaltante di tale facoltà, nonché l'eventuale sostituzione del personale dell'Appaltatore, non comportano alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione medesima.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Appaltante di ogni circostanza che abbia qualsivoglia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, ivi comprese le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa comunque coinvolta nell'esecuzione delle attività stesse.

15 - AUMENTO O DIMINUZIONE DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE APPALTATI

Ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010, nessuna modificazione ai lavori, appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Per le sole ipotesi previste dall'art. 132 del D.L.vo 163/2006 comma 1), la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione dell'art. 134, comma 6, e 136 del regolamento, non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

Se la variante, nei casi previsti dall'art. 132 del D.L.vo 163/2006, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni.

Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi dell'art. 240 del D.L.vo 163/2006. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'art. 132 del D.L.vo 163/2006.

Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento ritenute omogenee secondo le indicazioni del capitolato speciale, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantità originaria e solo per la parte che supera tale limite.

In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo il diritto dell'appaltatore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.

Relativamente alla esecuzione dei Servizi e delle Forniture, nessuna variazione può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di sostituire le forniture non corrispondenti e riallestire il format, giudicato "**non corrispondente**" dal Direttore Artistico e/o dal Critico/Collaudatore, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i servizi e forniture medesime.

Trattandosi di appalto concorso se la variante deriva da errori o omissioni progettuali imputabili all'appaltatore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.

16 - UFFICIO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Per l'esecuzione del contratto l'Amministrazione appaltante istituirà l'ufficio della Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 130 del D.L.vo. 163/2006 e ss.mm.ii., e degli artt. 147,148, 149, 150 del D.P.R. 207/2010. L'ufficio della direzione dei Lavori sarà costituito dal Direttore dei lavori e da eventuali assistenti. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, servizi e forniture, di parti di esse, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro, servizi e forniture e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione alla Amministrazione Appaltante.

L'onorario e spese per l'ufficio di direzione lavori, (onorari del D.L. e dei relativi assistenti), dovranno essere considerati nel quadro economico del progetto offerto.

17 - CONSEGNA DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Dalla data di consegna dei lavori, servizi e forniture, l'aggiudicatario dovrà attivare tutte le operazioni inerenti al disbrigo delle pratiche per le quali a termini di legge e di regolamenti locali siano prescritte preventive autorizzazioni ed alla installazione del cantiere.

La consegna dei lavori, servizi e forniture, per tener conto di quanto sopra, potrà avvenire in più fasi.

I lavori, servizi e forniture, potranno essere consegnati parzialmente per successive tranche e sarà facoltà della Direzione Lavori consegnare anche frazionatamente i lavori stessi.

18 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna.

L'ultimazione dei lavori, servizi e forniture, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, servizi e forniture, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

La integrale ultimazione dei lavori, servizi e forniture, in ogni loro parte anche accessoria e/o complementare dovrà essere riscontrata in contraddittorio tra l'Appaltatore e la Direzione Lavori che ne redigerà formale verbale. Anche qualora i lavori, servizi e forniture, non siano ultimati, alla data di scadenza del termine fissato per l'ultimazione, la Direzione dei Lavori provvederà alla redazione del verbale di verifica dello stato di avanzamento dei lavori, servizi e forniture, sottoscritto dall'Appaltatore, che verrà successivamente inoltrato all'Amministrazione Appaltante per le determinazioni correlate.

19 – COLLAUDO

Ai sensi dell'art. 215 e seguenti del D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante provvederà a nominare il collaudatore in corso d'opera e finale per i lavori.

L'onorario e spese per il collaudatore, dovranno essere considerati nel quadro economico del progetto offerto.

20 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nelle seguenti norme, che si

richiamano:

- Capitolato Generale di appalto dei lavori pubblici (D.M. LL.PP. n. 145/2000);
- Contratto d'appalto e Capitolato Speciale;
- Decreto Legislativo 163/2006 ss.mm.ii.;
- Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 162/2006 approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- leggi, decreti e circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- leggi, decreti vigenti nella Regione Basilicata e regolamenti e circolari vigenti nella Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
- norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri;
- le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

I rapporti tra l'Amministrazione Aggiudicatrice e l'Appaltatore saranno regolati:

- dal Contratto;
- dalle disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare e nel presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- da quanto previsto nell'Offerta presentata in sede di gara;
- dalle vigenti disposizioni normative in materia di attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni ed, in particolare, dal D.L.vo 163/06 ss.mm.ii.;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato, per quanto non disciplinato dalle disposizioni contenute negli atti normativi sopra richiamati.

Le clausole contrattuali saranno sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere imperativo, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

In ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative migliorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

21 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.L.vo 163/2006 ss.mm.ii., individuata sulla base dei parametri ed elementi di valutazione in seguito specificati.

PARAMETRI	PUNTEGGI COMPLESSIVI MASSIMI
OFFERTA TECNICA	50
OFFERTA ECONOMICA	50
TOTALE	100

La Commissione di gara, appositamente nominata dall'Amministrazione Appaltante per la valutazione delle offerte correttamente pervenute, procederà inizialmente, all'esame dei plichi e delle buste ivi contenute, alla verifica dei requisiti di partecipazione, all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche, della verifica del possesso dei requisiti tecnico-economici, sulla base dei documenti contenuti nella busta "A" e, successivamente, delle offerte economiche e delle eventuali giustificazioni a corredo dell'offerta.

In particolare, la Commissione di gara procederà in **seduta pubblica** all'esame dei plichi d'invio e delle buste ivi contenute, e alla verifica dei requisiti. Poi procederà in **seduta riservata** all'esame delle offerte tecniche, al fine di salvaguardare la corretta ponderazione degli elementi oggetto di valutazione, nonché il diritto alla riservatezza degli eventuali segreti industriali e/o commerciali. Ai sensi dell'art. 48 del D.L.vo 163/2006 ss.mm.ii., prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte economiche, proseguirà alla verifica della documentazione (contenuta nella busta "A"), attestante il possesso dei requisiti tecnico-economici dichiarati. Qualora dalla documentazione contenuta nella suddetta busta "A", non si confermino le dichiarazioni presentate, il concorrente sarà escluso e si procederà all'escussione della cauzione provvisoria e

alla segnalazione all’Autorità per i provvedimenti di competenza. Infine, la Commissione di gara procederà in **seduta pubblica** all’esame ed alla valutazione delle offerte economiche. Le date relative alle sedute pubbliche saranno rese note successivamente sul sito internet www.basilicata.beniculturali.it nella sezione *Bacheca/Bandi e avvisi*.

La suddetta Commissione, nell’ambito della fase di valutazione del parametro “**Offerta tecnica**”, esprimerà un punteggio per ognuno degli elementi sottostanti:

VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA	Punteggio massimo	Punteggio massimo (sub Totali)
1. VALORE TECNICO ED ESTETICO DELL’ALLESTIMENTO	40	
Qualità artistica, articolazione tematica e spaziale del percorso narrativo		20
Presenza di elementi migliorativi rispetto al progetto preliminare e innovatività della proposta		6
Completezza e chiarezza della documentazione progettuale		3
Qualità della demo del filmato		2
Funzionalità e livello di prestazione delle tecnologie		6
Utilizzo di sistemi di programmazione finalizzati ad una gestione automatizzata degli impianti		3
2. LOGISTICA E CAPACITÀ ORGANIZZATIVA	10	
Ottimizzazione e coerenza temporale del cronoprogramma		3
Servizio di assistenza tecnica post-realizzazione /livello di dettaglio del piano di manutenzione		7
TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA TECNICA	50	50

Il punteggio finale complessivo sarà definito dalla somma dei punteggi di valutazione tecnica e di valutazione economica.

Ai fini dell’attribuzione e del calcolo dei punteggi eventuali valori non interi verranno approssimati fino alla seconda cifra decimale.

Saranno ammessi alla successiva fase della valutazione economica solo i concorrenti che avranno raggiunto la soglia minima di punteggio tecnico pari a **35** punti.

In base al **prezzo** offerto sarà attribuito un punteggio massimo di **50** punti (al prezzo più basso verrà attribuito il massimo punteggio. Agli altri prezzi verrà attribuito il punteggio in proporzione sulla base della seguente formula:

$$P = \frac{BA - Coff}{BA - Cmin} \times 50$$

P = punteggio attribuito al concorrente esaminato
 BA = compenso Base di Appalto
 Cmin = compenso minimo indicato nelle offerte ammesse
 Coff = compenso offerto dal concorrente esaminato

Il punteggio complessivo finale assegnato a ciascuna impresa concorrente sarà uguale alla sommatoria dei punteggi totali parziali rispettivamente ottenuti dall’offerta tecnica e dall’offerta economica presentate.

La Commissione di gara, terminata la fase di valutazione delle offerte validamente pervenute ed attribuiti i relativi punteggi, trasmetterà all’Amministrazione Appaltante una proposta di aggiudicazione in favore dell’impresa concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo finale più alto.

In caso di parità del punteggio complessivo finale si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924.

22 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo spettante all'Aggiudicatario a fronte della piena e corretta esecuzione del presente appalto è pari a quanto indicato nell'offerta economica presentata dall'Aggiudicatario stesso in sede di gara e, comunque, nel Contratto stipulato con l'Amministrazione Appaltante.

Il predetto corrispettivo sarà considerato fisso e invariabile, nonché sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del Capitolato, del programma presentato dall'Appaltatore e approvato dall'Amministrazione Appaltante e, comunque, del Contratto.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione dell'appalto e dall'osservanza delle normative vigenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra. Tale corrispettivo sarà comunque considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall'Appaltatore in ragione del presente appalto. Il suddetto corrispettivo sarà pertanto determinato dall'Appaltatore a proprio rischio, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, servizi e forniture, sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, **ad avvenuto accredito da parte dell'Ente Finanziatore (Regione Basilicata)**, nei termini o nelle rate di seguito stabiliti:

- a) 30% dell'importo contrattuale all'approvazione definitiva da parte dell'Amministrazione del progetto esecutivo (story board) fase A;
- b) 55% dell'importo contrattuale verrà corrisposto in tre rate di pari importo da emettersi per stati di avanzamento successivi. La fattura dovrà essere accompagnata da un'analitica descrizione delle attività svolte dall'appaltatore nel periodo di riferimento della singola fattura .
- c) 15% dell'importo contrattuale all'esito positivo della verifica finale delle opere, dello spettacolo e dell'allestimento.

Il corrispettivo spettante all'Appaltatore sarà liquidato previo invio di regolari fatture all'Amministrazione Appaltante. Tali fatture devono contenere il riferimento al presente appalto ed il dettaglio delle attività pienamente e correttamente svolte. Le suddette fatture devono essere indirizzate alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Basilicata.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, dovrà rendere tempestivamente note all'Amministrazione Appaltante le eventuali variazioni delle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Eventuali mancati o ritardati pagamenti causati dall'impossibilità, per l'Amministrazione Appaltante, di verificare i servizi prestati e le forniture richieste in ragione di documentazione insufficiente, mancante o non conforme, non saranno imputabili né addebitabili all'Amministrazione stessa.

23 - RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Il "Responsabile del Procedimento" rappresenterà a tutti gli effetti l'Amministrazione nei confronti dell'Appaltatore. Nello specifico, avrà il compito di approvare la pianificazione del lavoro per la parte evolutiva e la sua eventuale messa in opera, nonché assicurare eventuali autorizzazioni necessarie per operare da parte dell'Amministrazione.

Il Responsabile del Procedimento dovrà verificare la corretta esecuzione del contratto nonché fornire parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

24 - RAPPRESENTANTE UNICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza e munita di specifico mandato. Il Rappresentante Unico dell'Appaltatore dovrà accettare l'incarico con dichiarazione scritta da consegnarsi all'Amministrazione al momento della sottoscrizione del contratto. L'incaricato dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto ed essere munito dei

necessari poteri per la gestione del servizio. L'incaricato avrà la piena rappresentanza dell'Appaltatore nei confronti dell'Amministrazione, con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso indirizzate avranno uguale valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'Appaltatore. In caso di impedimento personale, l'incaricato dovrà comunicare, per iscritto, all'Amministrazione il nominativo di un sostituto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale dell'Impresa.

25 – COMUNICAZIONI

Qualunque comunicazione scritta dell'Appaltatore, riguardante l'esecuzione del presente appalto, deve essere inviata al seguente recapito Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Basilicata -Corso XVIII Agosto 1860 n.84 -85100 Potenza

Salvo quanto disposto in altre parti del Capitolato, le comunicazioni scritte tra l'Appaltatore e l'Amministrazione Appaltante, riguardanti lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, potranno essere anticipate tramite fax o via e-mail e debbono essere inoltrate tramite posta o qualsiasi altro corriere autorizzato.

L'Appaltatore, in sede di stipula del contratto, dovrà fornire un elenco di referenti tecnici e operativi da poter contattare lungo tutta la durata contrattuale.

Tutti i rapporti scritti e verbali, tra l'Appaltatore e l'Amministrazione Appaltante, comunque inerenti all'esecuzione del presente appalto, dovranno avvenire esclusivamente in lingua italiana.

26 - GARANZIE A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del presente Capitolato e/o derivanti dal Contratto, solleva l'Amministrazione Appaltante, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta amministrazione e/o dell'Appaltatore stesso e/o di terzi in occasione dell'esecuzione del presente appalto.

L'Appaltatore si impegna espressamente a sollevare e tenere indenne l'Amministrazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

In ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti in sede di gara. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione Appaltante, assumendosene ogni relativa alea.

L'Appaltatore si impegna, ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni del presente Capitolato ovvero alle clausole contrattuali.

GARANZIE ED ASSICURAZIONI

Saranno richieste le seguenti garanzie:

Cauzione provvisoria – L'offerta presentata per l'affidamento dell'appalto dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria pari all'**2%** dell'importo dell'appalto. La cauzione provvisoria dovrà essere presentata secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'Aggiudicatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 15 giorni dall'aggiudicazione.

Cauzione definitiva per servizi, forniture e lavori - Ai sensi dell'art. 113 del D.L.vo 163/2006, l'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell'importo del contratto, ovvero, qualora l'aggiudicazione faccia seguito ad un ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta

percentuale di ribasso del 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento dell'appalto, l'incameramento della cauzione e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, anche rilasciata da intermediari finanziari, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni, a seguito di richiesta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria prestata per l'appalto è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico ed avviene, senza necessità di benestare dell'Amministrazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Polizza di assicurazione - Ai sensi dell'art. 129 del D.L.vo 163/2006 ss.mm.ii., dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010, l'appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compresi i danni subiti per danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore per la somma pari all'importo a base d'asta per lavori. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a Euro 500.000. Il contraente è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante copia di tale polizza almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute al soggetto assicuratore a titolo di premio da parte del soggetto esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia. L'appaltatore deve, inoltre, costituire una fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento della rata di saldo, di importo pari all'importo della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

27 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Entro il termine indicato nella comunicazione di formale aggiudicazione, il soggetto Aggiudicatario dovrà presentare all'Amministrazione Appaltante, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, la documentazione da essa richiesta per la stipula del Contratto ed un idoneo documento comprovante la prestazione della cauzione definitiva, a garanzia dei successivi impegni contrattuali, così come disciplinata nel capitolato speciale d'appalto.

In caso di R.T. entro il termine di cui sopra ed in aggiunta a quanto ivi previsto, deve essere prodotta copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa già designata mandataria.

L'Amministrazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di richiedere ogni altra certificazione attestante la veridicità di quanto auto-certificato nel corso della presente procedura di gara.

L'Aggiudicatario dovrà fornire alla Direzione Lavori e all'Amministrazione Appaltante i seguenti documenti:

1. Prima del verbale di consegna, l'elenco dei nominativi degli operai che si intendono impiegare nell'esecuzione dei lavori, e la documentazione attestante l'assunzione e l'appartenenza dei medesimi all'impresa appaltatrice. Di ogni variazione in merito deve essere data preventiva comunicazione scritta alla Direzione Lavori. Le maestranze non potranno accedere al cantiere sprovviste di idoneo documento di identificazione che consenta le verifiche del caso. Analoga procedura dovrà essere osservata per le ditte subappaltatrici.

2. Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore dovrà presentare il DURC, attestante la regolarità contributiva

relativamente al personale impiegato. Stessa procedura dovrà essere osservata per le ditte subappaltatrici.

3. Documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - assicurativi ed infortunistici, relativamente al personale impiegato, nel rispetto delle norme vigenti. Tale documentazione dovrà essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna. Stessa procedura dovrà essere osservata per le ditte subappaltatrici.

4. Trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva o, in alternativa, il DURC; dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale anche dalle Ditte subappaltatrici. Il Direttore dei Lavori procederà comunque alla verifica della regolarità contributiva in sede di emissione dei certificati di pagamento.

5. Piano globale delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori: deve essere consegnato all'Amministrazione e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori.

Il suddetto piano di sicurezza è da intendersi quale "piano di sicurezza sostitutivo" del piano di sicurezza e coordinamento. Unitamente al suddetto piano l'appaltatore dovrà presentare il piano operativo di sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 131, comma 2, lett. c) del D.L.vo 163/2006 ss.mm.ii.

6. Piani specifici per la sicurezza in riferimento alle opere in subappalto.

Il piano per la sicurezza sarà aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell'appaltatore, per tutte le imprese operanti nel cantiere, in modo che gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici risultino compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa e di consorzio, detto obbligo incombe sull'impresa mandataria.

7. Nominativi del direttore tecnico di cantiere, nominato dall'impresa, del responsabile della sicurezza, dei preposti, del medico competente propri e di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. I suddetti nominativi dovranno essere comunicati per iscritto, prima dell'inizio dei lavori, alla Direzione Lavori dell'Amministrazione Appaltante.

8. dichiarazione di cui all'art. 106, comma 2, del D.P.R. 207/2010 con la quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla progettazione definitiva ed esecutiva e sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato gli elaborati progettuali a base di gara adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

L'Amministrazione Appaltante e la Direzione Lavori si intendono sempre sollevate dall'assuntore stesso da qualsiasi responsabilità verso i dipendenti dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori nonché verso i terzi per qualunque infortunio o danneggiamento che possa verificarsi, sul luogo o per causa delle opere appaltate, tanto se dipendono da violazione delle norme di Capitolato quanto da insufficiente prudenza, diligenza e previdenza dell'appaltatore, dei subappaltatori e dei loro dipendenti.

28 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

Nell'espletamento dell'appalto, l'Appaltatore dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni contratto collettivo applicabile, successivamente stipulato per la categoria.

L'Appaltatore dovrà continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.

In caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta l'amministrazione appaltante può pagare in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. I pagamenti fatti dall'Amministrazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

29 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio dovrà avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto.

L'obbligo di cui sopra non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute.

L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Appaltante avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione stessa.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti.

Ai sensi del D.L.vo 196/2003 l'Impresa dovrà attenersi alle disposizioni anche per il trattamento dei dati relativi al personale facente parte dell'Amministrazione.

30 - SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni è subordinato all'autorizzazione dell'Amministrazione Appaltante nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 118 del D.L.vo 163/2006.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che i concorrenti all'atto dell'offerta, o l'affidatario nel caso di varianti in corso d'opera all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2. che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione delle relative lavorazioni ;
3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione Appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore di tutti i requisiti previsti nel disciplinare di gara;
4. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 ss.mm.ii.

L'autorizzazione al subappalto sarà rilasciata dall'Amministrazione Appaltante entro trenta giorni dalla

presentazione della documentazione completa. Tale termine può essere prorogato una sola volta se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'Impresa che si avvale del subappalto o cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del codice Civile con l'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società di esecuzione o consorzio.

L'Appaltatore resta, nei confronti dell'Amministrazione, l'unico ed il solo responsabile dei lavori subappaltati.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto ai sensi dell'art. 118 comma 9 del D.L.vo 163/2006.

Il pagamento di lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti sarà eseguito direttamente dall'Appaltatore con l'obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'Appaltatore medesimo, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate come previsto dall'art. 3 del D.L.vo 163/2006 ss.mm.ii.

La mancata ingiustificata presentazione della documentazione prevista costituisce grave inadempimento del contratto e determina l'avvio delle procedure di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 136 del D.L.vo 163/2006.

31 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente (dunque, anche a seguito della cessione dell'impresa ovvero dell'azienda o del ramo aziendale deputato all'esecuzione dell'appalto).

L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, a condizione che l'Amministrazione Appaltante accetti espressamente la cessione. E' fatto comunque divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui sopra, l'Amministrazione Appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, nonché di incamerare la cauzione o di applicare una penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

32 - RISOLUZIONE E RECESSO

In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il Contratto e, ove compatibili, con la presentazione dell'offerta, che si protragga oltre il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, l'Amministrazione Appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

In particolare, l'Amministrazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r, nei seguenti casi:

- accertamento della non veridicità del contenuto di una o più dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara stessa;
- reiterato mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato e nel Contratto;
- cessione dell'impresa o dell'azienda ovvero del ramo aziendale deputato all'esecuzione dell'appalto oppure cessazione delle attività o qualunque sospensione unilaterale dell'erogazione dei servizi, anche se motivata dall'eventuale esistenza di controversie con l'Amministrazione Appaltante;

- accoglimento di una domanda o di un ricorso, nei confronti o contro l'Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
- cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti derivanti da quest'ultimo ovvero conferimento, in qualsiasi forma, di procure all'incasso;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione Appaltante;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione Appaltante in ragione del presente appalto.

In caso di risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione Appaltante, l'Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni svolte a perfetta regola d'arte, a condizione che queste siano autonomamente utilizzabili per il proseguimento delle attività oggetto dell'appalto, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel presente Capitolato e nel Contratto.

L'Amministrazione Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:

- taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale dell'Appaltatore, sia condannato, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia;
- venga depositata una domanda o depositato un ricorso, nei confronti o contro l'Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori dell'Appaltatore.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

In caso di recesso dell'Amministrazione Appaltante, l'Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel Capitolato e nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

33 - ESECUZIONE IN DANNO

In caso di risoluzione del Contratto o di recesso per giusta causa durante lo svolgimento delle attività appaltate, l'Amministrazione Appaltante si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività stesse, con addebito dell'eventuale maggior costo all'Appaltatore, fermo restando il diritto dell'Amministrazione Appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Nei casi di cui sopra, l'Amministrazione Appaltante ha inoltre la facoltà di rivalersi sull'importo della cauzione definitiva prestata e di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto al momento della risoluzione o del recesso, al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra questi ultimi due importi.

L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso possa incorrere in base alla normativa vigente.

34 - PENALI

Per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati di progetto esecutivo non dipendente

dall'Amministrazione Appaltante ovvero per cause di forza maggiore o caso fortuito, la penale di cui all'art. 117 del regolamento è stabilita pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'ammontare netto contrattuale per servizi, forniture e lavori e comunque non superiore al 10% del medesimo ammontare.

Per ogni giorno di ritardo nella realizzazione dei lavori dei servizi e delle forniture la penale di cui all'art. 117 del regolamento è stabilita pari allo 0.1% dell'ammontare contrattuale netto e comunque non superiore al 10% del medesimo ammontare.

Qualora il colpevole ritardo determini un importo massimo della penale superiore a quello previsto il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di cui agli artt. 136 e 140 del D.L.vo 163/2006.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo sostanzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e, comunque, nel Contratto.

In tali casi, l'Amministrazione Appaltante applicherà all'Appaltatore le predette penali sino al momento in cui le attività saranno eseguite in modo effettivamente conforme alle disposizioni del presente Capitolato e, comunque, del Contratto, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'Amministrazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione Appaltante.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto dell'Amministrazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dall'Amministrazione. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'amministrazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo.

35 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

È ammessa la sospensione dei lavori, servizi e forniture, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 133, comma 1, del regolamento nei casi di forza maggiore o di altre circostanze speciali che ne impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi.

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, lett. a), b), c), d), del D.L.vo 163/2006, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipula del contratto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si rinvia a quanto stabilito dal Capitolato di cui al D. M. 145/2000.

36 - FORZA MAGGIORE

Si considerino danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause imprevedibili per le quali l'Impresa non abbia ommesso le normali cautele atte ad evitarli. I danni che dovessero derivare a causa dell'arbitraria esecuzione dei servizi non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cure e spese dell'Impresa, la quale è altresì obbligata a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti dall'Amministrazione.

I danni che l'appaltatore ritenesse ascrivibili a causa della forza maggiore dovranno essere denunciati

all'Amministrazione entro 5 (cinque) giorni dall'inizio del loro avverarsi, unicamente mediante lettera raccomandata, sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.

37 – MALLEVA

L'appaltatore dovrà dare all'Amministrazione la più ampia malleva per qualsiasi pretesa di terzi, derivante da inosservanza da parte dell'Impresa stessa, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e dei rapporti comunque posti in essere per lo svolgimento del servizio, delle forniture e dei lavori oggetto dell'affidamento.

38 - FORMAZIONE PERSONALE ED ASSISTENZA IN FASE DI PRIMA APERTURA AL PUBBLICO.

Allo scopo di consentire l'immediata apertura del Parco Archeologico, l'Appaltatore dovrà provvedere, direttamente o indirettamente (in tal caso rimanendo responsabile nei confronti del committente), alla formazione del personale tecnico che dovrà essere addetto al funzionamento degli impianti (minimo n.2 persone) e al personale addetto alla visita guidata (minimo n.3 persone) dei percorsi all'interno del Parco Archeologico. **Dovrà altresì assicurare, nel primo anno di apertura al pubblico la manutenzione straordinaria e ordinaria degli impianti tecnici e tecnologici.**

39- SPESE DI APPALTO, CONTRATTO E ONERI DIVERSI

Le spese contrattuali e le imposte di bollo sono integralmente poste a carico dell'Appaltatore, ad eccezione di quanto per legge fa carico all'Amministrazione Appaltante.

Al Contratto sarà applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986, con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore.

Sono a carico dell'impresa appaltatrice senza diritto di rivalsa le spese previste dall'art. 139 del D.P.R. 207/2010:

- le tasse e gli altri oneri comunali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.);
- le tasse e gli oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione degli impianti.

40 - TRASPORTO, MONTAGGIO E GARANZIA DEL MATERIALE OGGETTO DELL'ALLESTIMENTO

Il materiale deve possedere tutte le certificazioni di qualità previste dalla legge in materia.

L'appaltatore deve provvedere a proprie spese al trasporto ed alla posa in opera del materiale necessario per l'allestimento garantendolo, ad esclusione da eventuali inconvenienti derivanti da forza maggiore.

41 - COLLAUDO DELL'ALLESTIMENTO

Il collaudo dovrà essere espletato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione, da parte dell'appaltatore, di avvenuta consegna e posa dell'allestimento e predisposizione dello spettacolo.

Il collaudo deve accertare che l'allestimento sia conforme al progetto approvato dall'Amministrazione successivamente alla sottoscrizione del contratto .

Il collaudatore verifica la qualità dell'allestimento; sono rifiutate quelle parti dell'allestimento forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti al progetto approvato.

L'appaltatore non può impugnare in alcun modo i risultati del collaudo, né può invocare l'accettazione di partite dello stesso allestimento avvenuta in precedenti prove di collaudo come argomento a suo favore, nel caso di rifiuto al collaudo di partite in consegne successive.

42 - FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

43 - DEFINIZIONE DELLE RISERVE AL TERMINE DEI LAVORI

Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D.L.vo 163/2006, sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo.

Qualora siano decorsi i termini previsti per l'espletamento del collaudo senza che la stazione appaltante abbia provveduto allo stesso o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. La stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta giorni.

Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione appaltante deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'appaltatore dell'importo offerto.

In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.

Le domande che fanno valere in via ordinaria pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

44 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Appaltatore e l'Amministrazione Appaltante, relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione delle clausole del Contratto, si tenterà prima una conciliazione per l'immediata soluzione in via bonaria.

Qualora le Parti non raggiungano un accordo bonario si stabilisce, sin da ora, la competenza al giudice ordinario presso il Foro di Potenza.